diritto amministrativo dello 0,5% ed una tassa del 3% sul prodotto sdoganato;

Considerando che tale protezione totale è insufficiente a colmare, da una parte, la differenza fra il prezzo italiano ed il prezzo estero franco frontiera del prodotto di cui trattasi e, dall'altra, lo svantaggio che deriva al produttore italiano dalla necessità di rifornirsi di piombo al prezzo italiano, dato l'isolamento del mercato di tale materia prima;

Considerando che per tali motivi, fino a quando non cambino gli elementi di giudizio considerati, l'applicazione della riduzione doganale, prevista dalla decisione di acceleramento del 15 maggio 1962, potrebbe compromettere il collocamento della produzione italiana di fogli, nastri sottili, polveri e pagliette di piombo e contribuire nel contempo a restringere il collocamento della produzione italiana di piombo;

Considerando che gli effetti positivi dei programmi, stabiliti dal Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della produzione di piombo, si ripercuoteranno necessariamente sul settore in questione, che potrà in tal modo adattarsi all'economia del mercato comune,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a non applicare ai fogli e nastri sottili, polveri e pagliette di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.04) la riduzione doganale supplementare di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione del 15 maggio 1962 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

Decisione della Commissione che autorizza la Repubblica italiana ad adottare, a norma dell'articolo 226 del Trattato, una misura di salvaguardia a favore della produzione di parti e pezzi staccati di accumulatori elettrici di piombo

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(63/212/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961, prorogata con decisione del 12 dicembre 1962, con la quale la Repubblica italiana è stata autorizzata ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di piombo e di zinco,

Vista la lettera del 5 luglio 1962 con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione a non applicare le disposizioni doganali, stabilite con decorrenza 1º luglio 1962 dalla summenzionata decisione del 15 maggio 1962, alle parti e pezzi staccati di accumulatori elettrici di piombo (voce della tariffa doganale italiana 85.04 C II c 1);

Considerando che la differenza fra il prezzo italiano ed il prezzo mondiale del piombo è di circa 50 lire per chilogrammo e che tale differenza si traduce, per il produttore italiano di parti e pezzi

staccati di accumulatori elettrici, di piombo, in un maggior onere di 49 lire per chilogrammo di prodotto derivato, tenuto conto del tenore in piombo del prodotto medesimo;

Considerando che il prezzo italiano delle parti e pezzi staccati di accumulatori elettrici, di piombo, è di 241 lire al chilogrammo, mentre il prezzo franco frontiera del corrispondente prodotto tedesco, preso a riferimento, è di 198 lire al chilogrammo;

Considerando che la protezione doganale italiana nei confronti degli altri Stati membri, risultanti dall'applicazione della decisione di acceleramento del 15 maggio 1962 alle parti di accumulatori elettrici, di piombo, sarebbe dell'11%; che a tale dazio si aggiungono un diritto amministrativo dello 0,5% ed una tassa del 6% sul prodotto sdoganato;

Considerando che tale protezione totale è insufficiente a colmare, da una parte la differenza fra il prezzo italiano ed il prezzo estero franco frontiera del prodotto di cui trattasi e, dall'altra, lo svantaggio che deriva al produttore italiano dalla necessità di rifornirsi di piombo al prezzo italiano, dato l'isolamento del mercato di tale materia prima;

Considerando che per tali motivi, fino a quando non cambino gli elementi di giudizio considerati, l'applicazione della riduzione doganale, prevista dalla decisione di acceleramento del 15 maggio 1962, potrebbe compromettere il collocamento della produzione italiana di parti e pezzi staccati di accumulatori elettrici, di piombo, e contribuire nel contempo a restringere il collocamento della produzione italiana di piombo;

Considerando che gli effetti positivi dei programmi, stabiliti dal Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della produzione di piombo, si ripercuoteranno necessariamente sul settore in questione, che potrà in tal modo adattarsi all'economia del mercato comune,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a non applicare alle parti e pezzi staccati di accumulatori elettrici, di piombo (voce della tariffa italiana 85.04 C II c 1), la riduzione doganale supplementare di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione del 15 maggio 1962 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1963.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

Decisione della Commissione che autorizza la Repubblica italiana ad adottare, a norma dell'articolo 226 del Trattato, una misura di salvaguardia a favore della produzione di accumulatori elettrici al piombo

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(63/213/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo degli obiettivi del Trattato,

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961, prorogata con decisione del 12 dicembre 1962, con la quale la Repubblica italiana è stata autorizzata ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di piombo e di zinco,